Club Alpino Italiano

Sezione di Frascati

Via P. Togliatti 12 – 00044 Frascati (RM)
Casella Postale 72
Tel. 3473471690 – e-mail: cai.frascati@libero.it
Cod. Fiscale: 92002170584

STATUTO

Denominazione, sede, durata

Art. 1 - E' costituita con sede in Frascati un'Associazione denominata **"Club Alpino Italiano - Sezione di Frascati"** e sigla **C.A.I. - Sezione di Frascati**, che continua l'attività della SottoSezione di Frascati fondata il 23/3/1984. Essa ha durata illimitata.
L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - L'Associazione è una struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti, è soggetto di diritto privato e uniforma il proprio Statuto allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I.
Gli iscritti all'Associazione sono di diritto soci del CAI.

Scopi e funzioni

Art. 3 - L'Associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.
L'Associazione ha per scopo di provvedere:
a) alla diffusione della frequentazione della montagna ed all'organizzazione d'iniziative alpinistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
b) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
c) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine ed attrezzature alpinistiche;
d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o all'organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, sci-escursionistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
e) all'organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione e alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla tutela degli interessi generali dell'alpinismo, alla collaborazione con tutti gli Enti, pubblici o privati, che si occupano di problemi relativi all'alpinismo.
E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle a loro connesse.

Art. 4 - L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.

Soci

Art. 5 - I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Tutti i soci suddetti, se maggiori d'età, hanno diritto di voto, attivo e passivo, singolo ed uguale, per ogni atto deliberativo di competenza dell'Assemblea dei soci.

Art. 6 - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata almeno da un socio presentatore, iscritto all'Associazione da almeno due anni; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
Il socio, con l'ammissione, s'impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del CAI e lo Statuto dell'Associazione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre, le proprie dimissioni per iscritto; le dimissioni sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale.
Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 7 - I soci sono tenuti a versare all'Associazione:
a) la quota d'ammissione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali;
e) i contributi di cui al comma precedente devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno.
Il contributo associativo è personale, non trasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti nell'art. II.4 dello Statuto del CAI e nell'art. II.IV.1 del Regolamento Generale del CAI; in particolare, il socio ha diritto di usufruire dei servizi organizzati dall'Associazione e di ricevere le eventuali pubblicazioni.
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite nell'ambito degli scopi e funzioni dell'Associazione.

Art. 9 - Il socio in ritardo con il pagamento delle quote sociali, entro il 31 marzo di ciascun anno sociale, è automaticamente sospeso nei diritti a lui spettanti in qualità di socio dell'Associazione, quindi non può partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.
Il socio moroso potrà versare la quota sociale relativa l'anno in corso entro il 31 ottobre, riacquistando così i diritti a lui spettanti.

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'Associazione o con le regole della corretta e educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dall'attività sociale per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione.

Organi dell'Associazione

Art. 11 - Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

Art. 12 - Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

Assemblea

Art. 13 - l'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, essa rappresenta tutti i soci e le *sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.*

L'Assemblea:
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e gli eventuali delegati (per es. per l'Assemblea dei delegati e per l'Assemblea Regionale dei delegati) fra tutti i soci che abbiano compiuto la maggiore età;
- approva annualmente il programma dell'Associazione, la Relazione del Presidente ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- determina la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei delegati;
- delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto in unica lettura;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera su ogni altra questione che le sia sottoposta dal Consiglio Direttivo o che sia sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci;
- delibera sui ricorsi dei soci.

Art. 14 - L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci; può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci (entro 30 giorni dalla notifica).
La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della stessa.

Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea ; i soci minori non hanno diritto di voto.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione , l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 16 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese per alzata di mano, per appello nominale o per votazione segreta, secondo la decisione dei soci presenti aventi diritto al voto. Sono escluse le votazioni per delega.

Art. 17 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:
- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono esser approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto.

Art. 18 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine acquisteranno efficacia dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

Art. 19 - Le nomine alle cariche sociali si fanno a scheda segreta.
E' ammessa la candidatura per delega, che si effettua mediante la presentazione di una dichiarazione scritta del candidato con allegata tessera sociale.
Le candidature saranno accolte dal segretario che formerà una lista unica.
I soci eleggeranno con votazione unica, distintamente, il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei conti.
S'intenderanno eletti i candidati della lista unica che riporteranno il maggior numero di voti.
In caso di parità di voto, il criterio adottato sarà quello dell'anzianità di iscrizione al C.A.I. ed in subordine l'anzianità anagrafica.
L'elezione del Presidente si effettua con voti preferenziali, che possono esser attribuiti a quei candidati alla carica di Consigliere che abbiano accettato di candidarsi quale Presidente. Per la nomina del Presidente è richiesta la metà più uno dei voti espressi; se nessuno dei candidati la ottiene, si da immediatamente luogo al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

Consiglio Direttivo

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di 9 (8 più il Presidente) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci, che durano in carica tre (3) anni.
Nella prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 21 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento generale del C.A.I. In particolare esso:
- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e approva la relazione annuale del Presidente;
- delibera sulle domande d'Associazione dei nuovi soci.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente o di chi fa le veci; la riunione deve esser convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri. Comunque la convocazione deve essere effettuata con avviso a non meno di otto giorni dalla seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale quello del Presidente.

Possono essere invitati ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo soci e non soci aventi specifica competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.
I verbali sono pubblici e devono essere affissi nella sede sociale.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare decaduti dalla carica quei Consiglieri che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.
Ai Consiglieri decaduti, o a quelli dimissionari per qualsiasi causa, subentrano di diritto i candidati non eletti secondo la graduatoria delle elezioni.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi a meno dei due terzi dei suoi componenti, il Presidente convocherà l'Assemblea dei soci per l'elezione dei componenti mancanti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci, da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

Art. 24 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e la firma sociale.
Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria dei soci con delibera del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.
Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.
Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.
Il Presidente è eleggibile consecutivamente al massimo per due mandati; per l'eventuale rielezione dopo due mandati abbisogna di un anno di interruzione del mandato.

Art. 25 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Tesoriere e Segretario

Art. 26 - Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 27 - Il Segretario sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Collegio dei Revisori dei conti

Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per n. tre (3) anni e nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Art. 29 - Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Patrimonio - Esercizi sociali - Bilancio

Art. 30 - Il patrimonio sociale è costituito:
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che sia erogata a favore dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 31 – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'Associazione.
Dal bilancio devono espressamente risultare beni, contributi e lasciti eventualmente ricevuti.
Dei bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'Associazione si darà pubblicità ai soci tramite la stampa sociale se possibile e comunque tramite comunicazione scritta che sarà affissa nella sede sociale per almeno un mese.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o quote del patrimonio dell'Associazione.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione anche nel caso di scioglimento e liquidazione; in caso di scioglimento dell'Associazione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale e dopo tale periodio restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale interessato.

Sottosezioni

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo può a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal *Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione* deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato Direttivo Regionale. Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve esser in contrasto con lo Statuto dell'Associazione e che diviene esecutivo con l'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 33 – In caso di scioglimento di una SottoSezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei conti competente nel territorio; le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Commissioni e Gruppi

Art. 34 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, predisponendone il regolamento. Le commissioni possono essere sciolte in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a suo insindacabile giudizio.

Art. 35 - L'Associazione, con deliberazione del Consiglio Direttivo, può autorizzare la costituzione di gruppi di soci che intendono sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione o comunque attività compatibili con i fini dell'Associazione stessa. I gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a suo insindacabile giudizio.

Clausola compromissoria

Art. 36 - Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, ma dovranno essere deferite al Collegio Regionale dei Probiviri.

Disposizioni finali

Art. 37 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.
Il presente Statuto verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e verrà portato in approvazione dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.
Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo del CAI.

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci il 12/10/2006.